



Federazione italiana Scherma

Viale Tiziano, 74
00196 R O M A
www.federschermna.it

Provvedimento n. 19/25

18 giugno 2025

IL GIUDICE SPORTIVO

- letta la Comunicazione della Direzione di Torneo (pervenuta presso questo ufficio in data 10/06/2025) redatta nei confronti di XXXXXXX XXXXXXX, tesserato presso XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX -XXXXXX - in occasione della cerimonia di premiazione del Campionato Italiano Assoluti Individuali Spada maschile tenutosi in Piacenza in data 9.6.25; ritualmente comunicato il provvedimento di fissazione della decisione, con PEC della Segreteria Federale;
- lette le memorie difensive pervenute a mezzo pec in data 16.6.25 da parte dell'atleta interessato;
- considerato che l' atleta ha rappresentato le proprie giustificazioni adducendo di non aver avuto preventiva conoscenza dell'art. 3.4 dell' HANDBOOK OF REGULATIONS della Fie e di non aver rintracciato, nei regolamenti FIS, alcuna controindicazione al gesto che intendeva compiere.
- considerato che la giustificazione della non conoscenza della norma non può essere addotta come esimente della propria responsabilità;
- ritenuto che dalle memorie difensive emerge, contrariamente a quanto dichiarato, che la bandiera è stata esposta prima che avvenisse la premiazione del " *maestro del vincitore* " il che dimostra che la cerimonia non era ancora terminata;
- ritenuto, dunque che il comportamento assunto è contrario alla normativa che regola la materia e che pertanto merita di essere sanzionato;
- considerato che non ricorrono ipotesi di recidiva;
- Visti gli artt. 22, 23 e 61 del regolamento di Giustizia
P.Q.M.

Commina:

a XXXXXXX XXXXXXX la sanzione dell'ammonizione con biasimo per il comportamento assunto ed espresso invito ad astenersi per l'avvenire dal reiterare l'infrazione.

a XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX la sanzione della multa di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per responsabilità oggettiva per i fatti dei propri atleti stabilendo quale termine improrogabile per il pagamento ai sensi dell'art. 20 comma 1 RdG il 25 Luglio 2025 secondo le modalità indicate dalla segreteria federale competente all'esecuzione delle sanzioni.

Avverte XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX che in ipotesi di mancato pagamento entro il termine innanzi fissato sarà automaticamente inibita da qualsiasi attività federale ai sensi dell'art. 20 comma 2 RdG salvo in ogni caso quanto previsto dall'art. 23 comma 3 RdG

Manda alla Segreteria Federale per la comunicazione del presente provvedimento.

Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito federale per esteso ex art. 61 R.d.G.

Avv. Giovanni Crisi